



4.6 REGOLAMENTO PER BUONI SCONTO DI VACANZA

COMITATO SEV - 9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

Comitato SEV
Direzione sindacale SEV
Membri dei comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassiere/i sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari/e sindacali



Contenuto

| Articolo 1 – Principio | 4 |
|---|---|
| Articolo 2 - Prestazioni | |
| Articolo 3 — Validità | 4 |
| Articolo 4 – Condizioni | 4 |
| Articolo 5 — Ordinazione dei buoni sconto | |
| Articolo 6 — Protezione dei dati | |
| Articolo 7 — Disposizioni finali | |



Articolo 1 - Compiti

1.1 Il SEV vuole rendere possibili soggiorni di vacanza ai membri del sindacato di condizioni finanziarie modeste ed ai loro familiari. Per tale ragione possono essere accordati contributi sulle spese di soggiorno.

Articolo 2 - Prestazioni

- 2.1 Il segretariato centrale SEV emette su richiesta buoni sconto di vacanza. Essi danno diritto a sconti del
 - 25 percento, al massimo CHF 100 per persona singola o CHF 200 per famiglia
 - 50 percento, al massimo CHF 200 per persona singola o CHF 400 per famiglia sui prezzi di pensione di alberghi o sul prezzo di affitto di appartamenti di vacanza.
- 2.2 Il buono sconto di vacanza vale per i soci SEV, i coniugi, i partner conviventi, le o i partner di un'unione domestica registrata e i figli d'età inferiore a 18 anni.
- 2.3 In un periodo di 2 anni può essere ottenuto un solo buono sconto di vacanza.
- 2.4 Il buono sconto di vacanza vale
 - in alberghi per un periodo massimo di soggiorno di sette giorni consecutivi
 - negli appartamenti di vacanza per un periodo massimo di soggiorno di quattordici giorni consecutivi.

Articolo 3 - Validità

- 3.1 I buoni sconto di vacanza sono accettati in pagamento dai seguenti alberghi, appartamenti di vacanze ed organizzazioni:
 - FSG, Cooperativa di vacanza e di sci dei ferrovieri
 - REKA Cassa svizzera di viaggio (incluso l'Hotel Brenscino, Brissago)
 - SSP/VPOD, Federazione svizzera del personale dei servizi pubblici

Le prenotazioni devono essere fatte direttamente agli alberghi o alle organizzazioni interessate.

3.2 La Direzione sindacale SEV può estendere la validità ad altri alberghi o organizzazioni.

Articolo 4 - Condizioni

- 4.1 Membri attivi
 - un reddito annuo inferiore a CHF 63668 dà diritto a un buono sconto del 50%
 - un reddito annuo inferiore a CHF 66 152 dà diritto a un buono sconto del 25 %

Questi limiti di reddito sono riferiti solo allo stipendio base; le indennità non vengono considerate.

- 4.2 Membri pensionati
 - Ai membri pensionati è riconosciuto il medesimo diritto ai buoni sconto, se il loro reddito è inferiore al 90 % dei limiti stabiliti alla cifra 4.1
 - Le vedove o i vedovi hanno il medesimo diritto ai buoni sconto, se il loro reddito è inferiore al 75 % dei limiti stabiliti alla cifra 4.1.

Per il calcolo del reddito viene presa in considerazione solo la rendita (cassa pensioni e AVS) del mese di gennaio; altre prestazioni non vengono considerate.

- 4.3 I limiti di reddito possono essere adeguati dalla Direzione sindacale SEV.
- 4.4 I limiti di reddito modificati vengono pubblicati di volta in volta sul giornale SEV.
- 4.5 Nel calcolo del reddito vengono dedotti CHF 1000 per ogni figlio a carico.



Articolo 5 - Ordinazione dei buoni sconto

5.1 L'ordinazione dei buoni sconto di vacanza deve essere presentata con il modulo ufficiale ottenibile presso il segretariato centrale SEV. Qui sono pure verificati i dati concernenti il reddito.

Articolo 6 - Protezione dei dati

6.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 7 - Disposizioni finali

7.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce quello del 24 settembre 2021.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina La segretaria del giorno: Christina Jäggi